

Determinazione n. 4 del 20 maggio 2009

Premessa

Il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), in conformità alla giurisprudenza europea, che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo perseguito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli articoli 142 e seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, vista la particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché la peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, è lo stesso legislatore ad aver stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta operata trova il proprio fondamento nel fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo- economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo e, pertanto, è particolarmente adatto a selezionare il contraente privato per l'affidamento di contratti, come le concessioni di lavori pubblici, in cui le prestazioni contrattuali comprendono la progettazione di un'opera, la sua esecuzione e la sua gestione funzionale ed economica.

Tale criterio è caratterizzato da una maggiore flessibilità, che consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorrenzialità, anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è fondata sull'applicazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione: ciò implica la necessità di risolvere i problemi di comparabilità tra gli stessi criteri, a causa della loro diversa natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse unità di misura e questo rende complesse le operazioni relative alla concreta valutazione delle offerte.

Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorità ha già delineato quali siano le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'utilizzo di tale criterio nell'ambito delle procedure di aggiudicazione previste dall'articolo 153 del Codice, l'Autorità, sentite le istituzioni competenti e gli operatori del settore, ha deliberato di approntare le presenti linee guida, con le quali si forniscono indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiudicazione.

Al documento è stata allegata un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.

Sulla base di quanto sopra considerato,

il Consiglio

approva le seguenti linee guida: "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure previste dall'articolo 153 del Codice."

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino